



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-712/17, 8 maggio 2019, ECLI:EU:C:2019:374	EN.SA. Srl contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso	I	Rinvio pregiudiziale	IT	Non ultima istanza	J. Kokott		Diritto di detrazione dell'IVA (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Portugal Telecom, C 496/11, EU:C:2012:557, punto 36) Conseguenze nel caso di operazioni inesistenti (sentenza del 27 giugno 2018, SGI e Valérie, C 459/17 e C 460/17, EU:C:2018:501, punto 36). Sanzioni previste per	Operazioni fittizie – Impossibilità di detrarre l'imposta – Obbligo, per l'emittente di una fattura, di assolvere l'IVA in essa indicata – Sanzione di importo pari a quello dell'IVA indebitamente detratta – Compatibilità con i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità.
Classificazione									
IVA									
Questione pregiudiziale									
<p>Se, nell'ipotesi di operazioni ritenute inesistenti che non hanno determinato un danno all'Erario e non hanno arrecato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la disciplina interna, risultante dall'applicazione dell'art. 19 (Detrazione) e 21, comma 7, (Fatturazione delle operazioni) del [DPR n. 633/1972] e dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. 471 del 18.12.1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni), è conforme ai principi [del diritto dell'Unione] in materia di IVA elaborati dalla [Corte] dal momento che la simultanea applicazione delle norme interne determina:</p> <p>a) la reiterata e ripetuta indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti dal cessionario per ogni transazione contestata che riguarda il medesimo soggetto e la stessa base imponibile;</p> <p>b) l'applicazione dell'imposta ed il pagamento del tributo per il cedente (e la preclusione della ripetizione dell'indebito) per le corrispondenti e speculari operazioni di vendita ritenute ugualmente inesistenti;</p> <p>c) l'applicazione di una sanzione pari all'ammontare dell'imposta sugli acquisti ritenuta indetraibile.</p>									
Dispositivo									
<p>1) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l'IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un'operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d'imposta risultante da tale obbligo qualora l'emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p>2) I principi di proporzionalità e di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell'IVA è punita con una sanzione pari all'importo della detrazione effettuata.</p>									
Nota redazionale									
<p>La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della Direttiva IVA. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società italiana di produzione e distribuzione di energia elettrica e l'Agenzia delle Entrate in merito ad un avviso di accertamento con il quale quest'ultima recuperava l'IVA detratta in seguito ad operazioni di acquisto considerate fittizie, oltre a richiedere interessi e ad irrogare una sanzione di importo uguale a quello dell'IVA indebitamente detratta.</p> <p>In particolare, la società avrebbe posto in essere un meccanismo circolare di acquisto e di vendita degli stessi quantitativi di energia, agli stessi prezzi, tra società appartenenti al medesimo gruppo, con il solo fine di permettere alla propria controparte di esporre nella propria contabilità degli importi elevati, condizione necessaria per accedere ad alcuni finanziamenti bancari.</p> <p>Il giudice di secondo grado, presso il quale la società ha presentato appello, ha deciso, quindi, di chiedere se, nell'ipotesi di operazioni ritenute inesistenti che non hanno determinato un danno all'Erario e non hanno arrecato alcun vantaggio fiscale al contribuente, la disciplina interna sia conforme ai principi del diritto dell'Unione Europea in materia di IVA (in particolare, ai principi di proporzionalità e di neutralità), in quanto la stessa prevede, da un lato, in capo al destinatario, l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti e l'irrogazione di una sanzione; dall'altro, in capo all'emittente, l'obbligo di versare l'IVA indicata nella fatture false.</p> <p>La Corte di Giustizia rileva preliminarmente che la normativa italiana, laddove prevede l'indetraibilità dell'IVA relativa ad operazioni inesistenti e l'obbligo di versamento dell'IVA indebitamente fatturata, ricalca le disposizioni della Direttiva IVA, così come interpretate dalla stessa Corte di Giustizia.</p> <p>In linea di principio, le suddette norme non si applicano al medesimo operatore, poiché il debitore dell'IVA indicata nella fattura è l'emittente, mentre l'indetraibilità dell'IVA relativa ad operazioni inesistenti è opponibile al destinatario della fattura.</p> <p>Tuttavia, nel caso di specie, tali norme si applicano congiuntamente al medesimo operatore, poiché gli stessi quantitativi di energia elettrica erano rivenduti fittiziamente allo stesso prezzo tra le società del medesimo gruppo in maniera circolare, di modo che tali società li vendevano e riacquistavano al medesimo prezzo. Ciascun operatore era, quindi, allo stesso tempo, soggetto emittente di una fattura, per il quale era debitore dell'IVA indicata, e destinatario di un'altra fattura, relativa all'acquisto dello stesso quantitativo di energia elettrica allo stesso prezzo, la cui detrazione dell'IVA era preclusa dal carattere fittizio dell'operazione.</p> <p>La Corte di Giustizia evidenzia altresì che il rischio di perdita di gettito fiscale non è, in linea di principio, eliminato completamente fino a quando il destinatario di una fattura, che indica un'IVA non dovuta, possa utilizzarla per ottenere la detrazione di tale imposta.</p> <p>Inoltre, la Direttiva IVA, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, impone agli Stati membri di consentire all'emittente di una fattura relativa ad un'operazione inesistente di richiedere il rimborso dell'imposta, indicata su tale fattura, che quest'ultimo ha dovuto assolvere, qualora abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale.</p> <p>I giudici europei evidenziano altresì che, nel caso di specie, la società non può avvalersi della sua buona fede, in quanto ha consapevolmente emesso fatture non corrispondenti ad alcuna operazione reale.</p> <p>Quindi, la Corte conclude che, nell'ipotesi di vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi che non hanno causato perdite di gettito fiscale, la Direttiva IVA, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, non osta ad una normativa nazionale che esclude la detrazione dell'IVA relativa ad operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l'IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un'operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito di imposta risultante</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									